

## **CIRCOLARE INFORMATIVA SUL III PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLE CONVENZIONI DI GINEVRA DEL 1949**

### **Cenni storici:**

Il Movimento Internazionale della Croce Rossa ha avuto sin dalle sue origini tra i propri obiettivi essenziali quello dell'adozione di un simbolo distintivo uniforme volto a garantire la necessaria protezione ai servizi sanitari delle forze armate e ai volontari delle società di soccorso.

La scelta del simbolo della Croce Rossa su fondo bianco, consacrata nell'art. 7 della Convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864, non è riconducibile a motivazioni di carattere religioso, ma fu operata in omaggio alla Svizzera - paese di lunga tradizione neutrale e patria del fondatore della Croce Rossa - attraverso l'inversione dei colori federali presenti nel suo vessillo (croce bianca in campo rosso → croce rossa in campo bianco).

Una volta superati i confini del vecchio continente, tuttavia, l'emblema, la cui funzione di protezione è strettamente legata all'universalità, incontrò difficoltà ad essere universalmente riconosciuto ed accettato. Il primo ad utilizzare un simbolo diverso fu l'Impero Ottomano che nel 1876 decise - con dichiarazione unilaterale - di adottare il simbolo della Mezzaluna Rossa, al fine di non ferire la suscettibilità dei soldati mussulmani, ottenendo, dopo un lungo dibattito, l'autorizzazione al suo utilizzo seppure limitatamente alla durata del conflitto russo-turco allora in atto.

In occasione delle Conferenze di pace del 1899 e del 1907 e della Conferenza di Ginevra del 1906, non fu solo l'Impero Ottomano ad avanzare richiesta per l'adozione di un simbolo particolare, ma anche le delegazioni della Persia (per il riconoscimento del Leone e Sole Rosso) e del Siam (per il riconoscimento della Fiamma Rossa). In tutte e tre le Conferenze venne ammessa la possibilità di formulare delle riserve sulla questione dell'emblema all'atto della ratifica delle Convenzioni, possibilità alla quale rinunciò solo il Siam. Sebbene la scelta del simbolo araldico della Croce Rossa venisse confermata e la sua ragione resa esplicita nel testo della Convenzione del 1906 (art. 18), si produsse dunque una rottura del principio di unicità dell'emblema.

Anche il testo prodotto dopo la prima guerra mondiale in occasione della successiva Conferenza di revisione della Convenzione di Ginevra (1929) finì per limitarsi a prendere atto della situazione prodottasi di fatto (art.19). Le richieste di riconoscimento dei simboli della Mezzaluna Rossa e del Leone e Sole Rosso, avanzate da Turchia, Persia ed Egitto vennero infatti accolte, anche se con la precisazione che nessuna ulteriore richiesta sarebbe stata accettata in futuro.

Le deroghe così ammesse non servirono ad evitare il riproporsi della questione: nel 1931 venne costituita in Palestina una Società Nazionale di soccorso che adottò come simbolo la Stella di David Rossa, mentre nel 1935 il governo afgano presentò al Comitato Internazionale della Croce Rossa una richiesta per il riconoscimento della Società dell'Arco Rosso (il cui simbolo sarebbe stata una moschea rossa in campo bianco). La risposta immediata del Comitato Internazionale della Croce Rossa fu di ribadire le sole opzioni previste dalla Convenzione del 1929, posizione che venne confermata, alla fine della seconda guerra mondiale, in occasione della Conferenza diplomatica del 1949.

L'art. 38 della Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e malati delle forze armate in campagna del 1949 ripropose infatti fedelmente il testo del 1929, segnando il rifiuto sia della proposta israeliana di riconoscimento di un ulteriore emblema (Stella di David Rossa), sia di quelle

che prevedevano un ritorno all'ipotesi di un emblema unico (che fosse la Croce Rossa o un nuovo simbolo) ovvero il riconoscimento alle Società Nazionali della piena libertà di scelta dell'emblema.

La situazione sembrò semplificarsi a seguito della rinuncia nel 1980 da parte della Repubblica islamica dell'Iran all'utilizzo del simbolo del Leone e Sole Rosso, pur rimanendo aperta la questione della Stella di David della Società israeliana (oggetto di una riserva al momento della ratifica delle Convenzioni del 1949 da parte del governo israeliano).

In tempi più recenti si era inoltre almeno in parte risolto il problema dell'adozione da parte di alcune Società Nazionali di un emblema doppio, derivante dalla giustapposizione dei simboli della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Il doppio emblema - già in uso dal 1924 fino al momento del scioglimento dell'URSS presso l'Alleanza delle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa sovietiche e dal 1993 al 2001 dalla Società Nazionale del Kazakistan - è tuttavia oggi rivendicato dal governo eritreo, sia per la segnalazione dei servizi sanitari delle forze armate che per l'indicazione della Società Nazionale. Esso è adottato dal 1983 dalla Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa sotto forma di logo (ovvero racchiuso in un rettangolo bianco con bordo rosso), privo di ogni valore di protezione.

### **Gli emblemi di protezione attualmente ammessi (Convenzioni di Ginevra del 1949):**



Croce Rossa in campo bianco oppure Mezzaluna Rossa in campo bianco oppure Leone e Sole Rosso in campo bianco (oramai non più in uso). Questi stessi emblemi, sempre alternativamente tra loro, sono ammessi anche ad uso distintivo.

### **Limiti della situazione giuridica attuale:**

La normativa attualmente in vigore sia a livello convenzionale che statutario, presenta a giudizio del Comitato Internazionale della Croce Rossa alcuni gravi inconvenienti<sup>1</sup>:

- Genera l'impressione di un favoritismo nei rispetti delle religioni cristiana e musulmana;
- Non riflette il principio di unità del Movimento internazionale della Croce Rossa/Mezzaluna Rossa;
- Non permette l'applicazione del Principio Fondamentale di Universalità;
- Può favorire il fenomeno della proliferazione di emblemi di protezione;
- Può dare origine a difficoltà nei paesi dove coesistono comunità religiose diverse;
- Compromette la valenza protettiva del simbolo.

Inoltre, sebbene il rischio di proliferazione sia stato contenuto (respinte anche le proposte di utilizzo di emblemi particolari avanzate da India e Zimbabwe) e sembri oggi ridotto rispetto al passato, esso è giudicato ancora una potenziale minaccia, capace di mettere a rischio l'efficacia stessa delle azioni di soccorso.

---

<sup>1</sup> Cfr. "Vers une solution globale de la question de l'emblème" di François Bugnion (Direttore del Dipartimento Diritto Internazionale e della cooperazione del Comitato Internazionale) dal quale sono tratte le informazioni di questa nota

## **Verso una soluzione globale della questione dell'emblema:**

La soluzione alla questione dell'emblema, sin dal momento del suo rilancio nel 1992 su iniziativa dell'allora Presidente del Comitato Internazionale Cornelio Sommaruga, apparve da ricercarsi nell'adozione di un emblema aggiuntivo (cioè da aggiungere alla Croce Rossa e alla Mezzaluna Rossa) che, libero da qualsivoglia connotazione nazionale, politica o religiosa, potesse essere messo a disposizione degli Stati e delle Società Nazionali che non potevano utilizzare l'uno o l'altro dei simboli esistenti. Solo questa ipotesi avrebbe infatti permesso di superare le resistenze e di garantire il dovuto rispetto della sensibilità di tanta parte degli aderenti al Movimento che per motivi di attaccamento e identificazione non intendevano rinunciare ai simboli tradizionali.

Dopo numerose consultazioni condotte nel corso degli ultimi anni a vari livelli tra tutte le parti in causa (sia all'interno del Movimento che con la partecipazione di rappresentanze governative), la costituzione di gruppi di lavoro *ad hoc*, e grazie al contributo attivo della Commissione Permanente della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, il progetto di Protocollo Aggiuntivo elaborato dal Comitato Internazionale e dalla Federazione vide infine la luce.

Il progetto di Terzo Protocollo Addizionale alle Convenzioni di Ginevra prevede la possibilità di utilizzare, laddove né la Croce Rossa né la Mezzaluna Rossa sono percepiti come emblemi neutrali, un nuovo emblema, l'"emblema del terzo Protocollo" (questa la dizione presente nel testo, il nome di "Cristallo Rosso" non essendo per ora stato ancora formalizzato).

Queste le sue caratteristiche identificative e di impiego:

### *Uso protettivo:*

Il nuovo simbolo protettivo si compone di un quadrato rosso, poggiato su uno degli angoli e collocato su fondo bianco, come indicato nella figura che segue



Esso si aggiunge a quelli riconosciuti nelle Convenzioni di Ginevra ed ha gli stessi fini. Può essere impiegato e va rispettato a condizioni identiche a quelle previste nelle Convenzioni del 1949 e dai Protocolli Aggiuntivi del 1977 per gli emblemi protettivi. I servizi sanitari, il personale religioso delle Forze Armate delle Alte Parti contraenti potranno, senza ledere i loro emblemi attuali, utilizzarlo come simbolo di protezione a titolo temporaneo, se tale utilizzo è in grado di rafforzare la loro protezione.

Le Società Nazionali potranno, in conformità con la legislazione nazionale e in circostanze eccezionali e per facilitare il loro lavoro, utilizzare il nuovo emblema di protezione a titolo temporaneo.

Anche il Comitato Internazionale della Croce Rossa, la Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, e il loro personale debitamente autorizzato, in circostanze eccezionali

e per facilitare il loro lavoro, potranno utilizzarlo, così come i servizi sanitari e il personale religioso che prendono parte a missioni sotto l'egida dell'ONU, con l'accordo degli Stati partecipanti.

*Uso distintivo:*

Le Società Nazionali che decideranno di utilizzare l'emblema del terzo Protocollo, potranno al momento dell'utilizzo conformemente alla legislazione nazionale in materia, scegliere di incorporare a titolo indicativo un segno distintivo riconosciuto dalle Convenzioni di Ginevra o una combinazione di emblemi, ovvero un altro emblema che un'Alta Parte Contraente ha effettivamente utilizzato e che è stato oggetto di una comunicazione alle altre Alte Parti Contraenti e al Comitato Internazionale della Croce Rossa tramite il depositario, prima dell'adozione del nuovo Protocollo (Croce Rossa, Mezzaluna Rossa, Stella di David rossa e doppio emblema).

*Riassumendo:*


*In base alle disposizioni del Terzo Protocollo (qualora venisse approvato) la Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa potranno essere mantenuti come simboli di protezione dei servizi sanitari e come segni distintivi delle Società Nazionali dei paesi che non desiderano rinunciarvi.*

*Una volta che il Terzo Protocollo sarà approvato gli emblemi di protezione ammessi risulteranno dunque essere i seguenti:*



*essi potranno essere utilizzati alternativamente tra loro: croce oppure mezzaluna oppure cristallo rosso.*

*Gli emblemi distintivi dopo l'adozione del Terzo Protocollo saranno invece i seguenti:*



*essi potranno essere utilizzati alternativamente tra loro: croce oppure mezzaluna oppure cristallo rosso oppure cristallo rosso con incorporato un altro emblema, compresa la Stella di David per Israele.*

## **Procedura di adozione del Terzo Protocollo Addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 1949:**

Il Governo Elvetico, nella sua qualità di depositario delle Convenzioni, sta ricercando (in questo appoggiato da moltissimi governi) il consenso necessario per poter convocare con esiti positivi la Conferenza Diplomatica degli Stati che hanno sottoscritto le Convenzioni di Ginevra, per giungere all'approvazione del testo del nuovo Protocollo. Già convocata cinque anni or sono, tale Conferenza non ha infatti ancora avuto luogo per il persistere di una situazione politica internazionale fortemente critica.

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa sollecita la ripresa del processo ritenendo molto efficace la soluzione ivi contenuta soprattutto per garantire una protezione più efficace ed uniforme per il personale del Movimento.

D'altro canto, la nascita del nuovo emblema aggiuntivo, consentirebbe il riconoscimento di quelle Società Nazionali che non hanno potuto finora aver accesso al Movimento a causa dell'utilizzo di un emblema difforme da quelli previsti dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 .

Gli Stati parte alle Convenzioni di Ginevra, sono dunque stati chiamati al massimo impegno perché si possa giungere ad una soluzione globale e stabile della delicata ed urgente questione dell'emblema.

### **III PROTOCOLLO: COSA CAMBIA PER LA CROCE ROSSA ITALIANA**

**Per la Croce Rossa Italiana l'adozione del Terzo Protocollo non comporterà alcun cambiamento. La CRI manterrà la propria denominazione ("Croce Rossa Italiana") e il proprio emblema di riferimento (Croce Rossa su fondo bianco).**

**La CRI avrà a propria disposizione uno strumento in più:**

**in caso di attività all'estero in territori in cui la croce rossa in campo bianco potrebbe non essere percepita come emblema neutrale, la CRI potrà decidere di utilizzare temporaneamente e limitatamente ai quei territori - ove reputi opportuno l'uso per aumentare la garanzia di protezione del proprio personale, mezzi e strutture - il cristallo rosso in campo bianco come simbolo di protezione e il cristallo rosso con una piccola croce rossa all'interno come emblema di distinzione.**

**L'Ufficio di riferimento per la questione dell'emblema è**

**l'Ufficio Diffusione Diritto Internazionale Umanitario**

**Servizio 4° - Attività Internazionali**

**Comitato Centrale CRI, Via Toscana 12**

**Tel. : 06 4759430**

**Fax : 06 4759223**

**e-mail: [fabio.strinati@cri.it](mailto:fabio.strinati@cri.it)**

Allegato A:

**SIMBOLO GRAFICO DELL'EMBLEMA III PROTOCOLLO:**

Il nuovo emblema:



Gli emblemi di protezione dopo l'adozione del Terzo Protocollo:



Gli emblemi distintivi delle Società Nazionali  
dopo l'adozione del Terzo Protocollo:

